

(N. 2128)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1987

Corresponsione di un assegno alimentare alle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza disertori, contumaci, condannati alla reclusione militare

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il personale militare dell'Esercito, approvato con regio-decreto del 31 dicembre 1928, n. 3458, e applicato anche al personale militare dell'Aeronautica, prevede, all'articolo 45, la corresponsione di un assegno alimentare alle famiglie degli ufficiali in servizio permanente cui sia stato sospeso lo stipendio poichè disertori, contumaci, condannati alla reclusione militare, condizioni contemplate nell'articolo 23, lettera d), del testo stesso.

L'assegno militare *de quo* è corrisposto anche alle famiglie degli ufficiali della Marina, a prescindere dalla categoria di ap-

partenza, per cui ricorrano le predette condizioni, secondo il combinato disposto dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1908, n. 316, e dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1215.

La normativa vigente non prevede analoga attribuzione in favore sia delle famiglie degli ufficiali delle categorie del congedo, comunque in servizio, dell'Esercito e dell'Aeronautica, sia di quelle dei sottufficiali di ogni categoria appartenenti alle tre Forze armate che siano stati privati dello stipendio per gli stessi motivi summenzionati.

Per uniformità di indirizzo, l'assegno in parola viene esteso alle famiglie degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, nonchè dei graduati e militari di

truppa della stessa Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri.

Ovviamente, data la diversa natura del rapporto di servizio, le disposizioni del presente provvedimento non riguardano i militari di tutte le categorie e gradi che assolvono gli obblighi di leva.

Ravvisandosi l'opportunità di stabilire una disciplina uniforme per le famiglie di tutte le categorie del personale militare sopraccitato, è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede lo stesso diritto all'assegno alimentare nella misura attualmente contemplata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alle famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, sia del servizio permanente che delle categorie del congedo, ai quali non sia dovuto lo stipendio perchè disertori, contumaci, condannati alla reclusione militare, è corrisposto un assegno alimentare, nelle seguenti misure:

a) un quarto dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, spettanti all'ufficiale e al sottufficiale, se coniugato senza prole;

b) un terzo dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, spettanti all'ufficiale e al sottufficiale, se coniugato con prole o vedovo con prole.

2. L'assegno previsto dal precedente comma spetta anche alle famiglie dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

3. La corresponsione dell'assegno alimentare ha termine in caso di cessazione dal servizio del militare interessato.

4. Nel caso di revoca della sospensione dello stipendio, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare vengono recuperate sulle competenze spettanti.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ufficiali, sottufficiali,

graduati e militari di truppa in servizio di leva.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 237,5 milioni, si provvede quanto a lire 37,5 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sui capitoli 3206 (per lire 15 milioni) e 4755 (per lire 22,5 milioni) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, e quanto a lire 200 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3117 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.